



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è un'assicurazione di Responsabilità Civile per assicurare imprese edili oppure aziende che operano in qualità esclusiva di Committenti di lavori edili. Sono previste delle garanzie di base a cui possono essere abbinate, in base alla particolarità e specificità del rischio, numerose garanzie opzionali aggiuntive.



Che cosa è assicurato ?

✓ Per tutte le garanzie

R.C. RISCHI EDILI è una polizza modulabile, con possibilità di variare la copertura assicurativa per assicurare imprese edili oppure imprese italiane operanti nel settore edile come Committenti di lavori edili.

R.C. RISCHI EDILI prevede le seguenti sezioni:

- ✓ **Sezione 1** - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) o Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente;
- ✓ **Sezione 2 - R.C.O.** (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro);

Tutte le Sezioni possono essere acquistate sia per assicurare attività svolte in modo continuativo sia per assicurare singoli lavori, opere o appalti (nel qual caso l'emissione del contratto e la tassazione deve essere approvata dall'assicuratore).

Le garanzie R.C.T. e R.C.O. sono tariffate (sempre con Regolazione Premio) con parametro Fatturato. La garanzia R.C. Committente può essere tariffata con parametro Fatturato o, in alternativa, il Valore dell'opera.

- ✓ **Sezione 1 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) o Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente**

Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La garanzia base R.C.T. comprende la copertura della Responsabilità Civile verso terzi in conseguenza di fatto che si verifichi in relazione ai rischi inerenti all'attività descritta in polizza ed a quelli relativi ad ogni operazione ad essa complementare o accessoria purché pertinente l'attività stessa.

Inoltre l'assicurazione vale anche per:

- a) la R.C. che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso dei prestatori di lavoro (art. 2049 C.C.);
- b) la R.C. personale dei prestatori di lavoro di cui si avvalga l'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni;
- c) La responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, per fatto di tutti coloro, diversi dai Prestatori di lavoro, che partecipano all'Attività Esercitata.

La copertura base prevede numerose garanzie, di cui le principali sono: Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; Interruzione o sospensione di attività di terzi; Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi, che per volume o peso possono essere rimosse; Cessione di lavori in subappalto; Infortuni subiti dai subappaltatori e loro prestatori di lavoro; Danni a condutture e impianti sotterranei; Danni da acqua piovana. La copertura può essere completata e integrata da ulteriori Garanzie Opzionali, quali ad esempio: Danni alle opere; Danni da vibrazioni, cedimento, franamento del terreno; Garanzia R.C. POSTUMA per i danni arrecati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori

(segue)



Che cosa è assicurato ? (segue)

Assicurazione di Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente

La garanzia di Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente è dedicata ad assicurare la responsabilità civile nei confronti dei terzi delle aziende che operano in qualità esclusiva di Committenti di attività edili (ex art. 1655 C.C. e segg.), come ad esempio le società immobiliari che acquistano i terreni, commissionano la costruzione senza parteciparvi attivamente.

✓ Sezione 2 - Assicurazione R.C.O.

L'assicurazione R.C.O. opera per la responsabilità civile che possa derivare all'imprenditore edile per gli infortuni subiti dai dipendenti e da tutti i lavoratori di cui si avvale nel rispetto degli obblighi di legge. La garanzia R.C.O., di norma, è prestata unitamente alla R.C.T. e con massimale (unico o bipartito per sinistro/per persona) pari o inferiore a quello R.C.T.

È possibile prevedere anche la copertura R.C. MALATTIE PROFESSIONALI a completamento della garanzia R.C.O.



Che cosa non è assicurato ?

* Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione non opera per le garanzie non acquistate; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato (e/o dei rappresentanti legali). Ogni sezione di polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli denominati "Casi esclusi dall'Assicurazione".

La garanzia R.C.T. non comprende alcuna richiesta risarcitoria per i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti od anche solo connessi ai Dati elettronici.

Di seguito alcune delle principali esclusioni:

* Sezione 1 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) o Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente

Sono esclusi dalla garanzia i danni: da inquinamento non accidentale; da circolazione di veicoli su strade ad uso pubblico e da uso di natanti o aeromobili; da qualsiasi attività svolta all'interno delle aree riservate al personale dell'aeroporto; derivanti da amianto; che siano conseguenza necessaria del regolare svolgimento dell'attività descritta in polizza; derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere non direttamente derivatigli dalla legge;

(segue)



Che cosa non è assicurato ? (segue)

Limitatamente alla garanzia R.C.T., restano esclusi, se non espressamente ricompresi in polizza con la specifica Condizione opzionale indicata tra parentesi:

- * i danni alle opere (A31);
- * i danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori (A36);
- * i danni ai fabbricati da vibrazione del terreno (A77);
- * i danni a cose da cedimento o franamento del terreno, che derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive (A83).

Limitatamente alla garanzia R.C. limitata all'attività di Committente, restano esclusi, se non espressamente ricompresi in polizza con la specifica Condizione opzionale indicata tra parentesi:

- * i danni a cose da cedimento o franamento del terreno, che derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive (A83).

Si precisa che la garanzia R.C. Committente (salvo espressa deroga) non si intende operante per le seguenti attività:

- * lavori per impianti idroelettrici;
- * lavori di bonifica (bacini idrici, canali, argini, chiuse, conche, dighe, condotte forzate);
- * costruzione e manutenzione di centrali elettriche ed elettrodotti, stazioni di trasformazione, radio e televisive;
- * opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali;
- * costruzione e manutenzione di acquedotti, oleodotti, gasdotti, fognature e pozzi artesiani;
- * costruzione di ferrovie, tramvie, filovie, funicolari e seggiovie;
- * lavori esclusivi di palificazione;
- * lavori esclusivi di carpenteria edile.



Che cosa non è assicurato ? (segue)

Di seguito alcune delle principali esclusioni della garanzia R.C.O.:

* Sezione 02 - Assicurazione R.C.O.

La garanzia R.C.O. non opera: per gli infortuni sul lavoro subiti da lavoratori non in regola con le assicurazioni di legge; per le malattie professionali (salvo quanto previsto dall'apposita garanzia opzionale); per i danni derivanti da sostanze radioattive, per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana.



Ci sono limiti di copertura ?

In Scheda di Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione sono indicati i massimali assicurati, le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo/risarcimento previsti dal contratto per le singole garanzie.

! Si ricorda che (ove non siano previste maggiori franchigie e/o scoperti per particolari garanzie) l'assicurazione R.C.T./R.C. Committente prevede una franchigia assoluta per ogni sinistro a cose espressamente indicata in scheda di polizza e l'assicurazione R.C.O. prevede una franchigia assoluta per ogni infortunato espressamente indicata in scheda di polizza. Tale franchigia viene stabilita in base alle particolarità del singolo rischio.



Dove vale la copertura ?

- ✓ Di norma l'assicurazione R.C.T. e R.C. limitata all'attività di Committente vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero con esclusione degli U.S.A. e Canada. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero. Nel caso in cui l'assicurazione riguardi singoli appalti od opere in Italia, l'assicurazione R.C.T. e la garanzia R.C. Committenza valgono per l'ubicazione dei singoli lavori.



Che obblighi ho ?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. variazione di attività esercitata). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.



Quando e come devo pagare ?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.

Se il contratto riguarda singoli appalti od opere, il contratto di norma è senza tacito rinnovo con data effetto e scadenza stabilite in base alla presunta durata dei lavori.



Come posso disdire la polizza ?

Inviando disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, se polizza con tacito rinnovo.